TRIBUNALE ROMA
5 GIUGNO 2001

PARTI: **MANCINO** *(Avv. Barenghi)* **MARAZZITA** *(Avv. Rossi)* **RCS** **MIELI** **MERLO** *(Avv. Gueli)*

Diffamazione a mezzo stampa • Articolo che riproduce il contenuto di una intervista • Criteri di liceità • Applicazione del limite di verità • Criteri: rispondenza tra quanto riportato dal giornalista e quanto comunicato dall'intervistato e rispetto delle opinioni del medesimo • Intervista lesiva dell'altrui reputazione • Esimente del diritto di critica • Applicabilità all'intervistato e al giornalista • Presupposti

Nel giudizio di liceità di un articolo giornalistico che riporti il contenuto di una intervista il limite della verità deve essere riferito al fatto che l'intervista sia stata effettivamente svolta, che concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto comunicato dalla persona intervistate e che siano rigorosamente rispettate le opinioni manifestate dall'intervistato. La non punibilità dell'intervistato per esercizio del diritto di critica si estende al giornalista, ma la esclusione della scriminante per l'intervistato non esclude che il giornalista possa invocare il diritto di cronaca.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il sen. Nicola Mancino ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale, l'avv. Antonino Marazzita e la R.C.S. Editori S.p.a., titolare del quotidiano Il Corriere della Sera, nonché il direttore responsabile Paolo Mieli ed il giornalista Francesco Merlo, lamentando che in un articolo pubblicato in data 15.3.94 (con il titolo: « È vero sono il regista del caso Sisde — L'avvocato Marazzita: è Argiroffi il senatore poi accusato di prendere soldi dai servizi — In questi giorni mi è capitato di tutto, anche uno strano messaggio di Parisi. Sono vanitoso e da giovane mi presentavo come il legale italiano di Sartre. Dicono che Craxi ed Andreotti sono i miei burattinai, ma è una sciocchezza »), erano state rese affermazioni gravemente offensive e diffamatorie nei confronti di esso esponente.

L'istante ha in particolare evidenziato che nel pezzo giornalistico (che riportava il contenuto di una intervista rilasciata dallo stesso Marazzita sul noto caso Sisde e sulle somme di denaro che si asseriva essere state corrisposte dai servizi segreti ad alcuni ministri dell'interno) si riferiva tra l'altro che: « ... Certo il fatto che Mancino prendesse cento milioni al mese è probabilmente in sintonia con il personaggio... ».

L'esponente ha al riguardo sottolineato la assoluta falsità e tendenziosità delle informazioni date dal convenuto ed il grave pregiudizio che esse recavano al proprio onore ed alla propria reputazione, chiedendo quindi alle controparti il risarcimento del danno e l'accoglimento delle conclusioni riportate in atti.

I convenuti si sono costituiti in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Il Marazzita ha negato di aver mai pronunciato le espressioni in discorso, aggiungendo di essersi affrettato a smentire immediatamente il contenuto dell'intervista, trasmettendo anche all'interessato un tele-

gramma di chiarimento. La R.C.S. Editori S.p.a., il direttore Mieli ed il giornalista Merlo hanno a loro volta ribadito di aver fedelmente riportato quanto asserito dallo stesso Marazzita, sostenendo comunque che la frase contestata rappresentava una valutazione propria dell'intervistato, che non aveva peraltro alcuna effettiva valenza offensiva nei confronti dell'istante.

Su tali basi, si è proceduto ad interrogatorio formale del convenuto Merlo e sono stati escussi alcuni testimoni. La causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 7/2/01, sulle conclusioni delle parti meglio indicate in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Ritiene il giudicante che la domanda svolta dall'attore, intesa ad ottenere il risarcimento del danno per l'articolo che assume essere diffamatorio pubblicato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sia parzialmente fondata e vada quindi accolta per quanto di ragione.

2. Quanto anzitutto alla posizione del convenuto Marazzita, si ritiene di poter escludere che il predetto abbia effettivamente pronunciato nel corso dell'intervista la frase di cui trattasi (e segnatamente: « ... Certo il fatto che Mancino prendesse cento milioni al mese è probabilmente in sintonia con il personaggio... »). Militano in tal senso le dichiarazioni rese all'udienza del 27/9/00 dai testi Marazzita Giuseppe e Giaquinto Giovanni Maria, che ebbero a seguire tramite apparecchio interfono l'intervista rilasciata dal convenuto; testi che hanno risolutamente escluso di aver mai sentito il Marazzita pronunciare le espressioni contestate. Il fatto che tali persone siano, rispettivamente, figlio e collaboratore di studio dello stesso avvocato non sembra sufficiente a togliere attendibilità alle loro dichiarazioni, che si presentano d'altra parte del tutto concordi e pienamente conformi anche agli altri profili di contorno della vicenda. Militano ancora nello stesso senso le risultanze del procedimento penale instaurato a carico dei convenuti Mieli e Merlo innanzi al Tribunale di Milano su querela del convenuto, dalle quali emerge che costoro sono stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti (artt. 110, 595 c.p., 13 e 21 legge 47/48). Ulteriore conferma al riguardo si può infine trarre dal comportamento tenuto dal Marazzita in periodo immediatamente successivo alla pubblicazione dell'intervista, che appare chiaramente inteso a smentire e rettificare il contenuto di quanto apparso sul giornale.

Si ritiene dunque che la domanda qui formulata nei suoi confronti non possa avere seguito.

3. A soluzione diversa porta invece l'esame delle domande formulate nei confronti degli altri convenuti.

È noto in via generale che in tema di diffamazione a mezzo della stampa, anche in sede civile, il giudice deve valutare la sussistenza dell'eventuale reato di cui all'art. 595 c.p. in relazione al corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica *ex* artt. 51 c.p. e 21 Cost. alla luce dell'interpretazione data da Corte Cost. n. 175 del 1971. È altresì noto che secondo la giurisprudenza (cfr.: Cass. 18/10/84, n. 5259, Cass. 7/2/96, nn. 982 e 978) la configurabilità dell'esimente richiede i seguenti profili caratterizzanti: *a*) è anzitutto necessario che la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o che comunque ne sia stata accuratamente accertata e controllata

la verità (dimodoché possa essere eventualmente invocata la verità putativa da parte dell'autore): si richiede, in altri termini, che il contenuto dell'articolo o comunque della pubblicazione corrisponda alla realtà dei fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per assicurare tale corrispondenza; *b*) è altresì necessario che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti stessi, in relazione alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l'intera comunità sociale: il diritto di critica e di cronaca, nella configurazione datane dalla Costituzione, prevede che esso sia assistito da un interesse generale, volto alla corretta formazione della pubblica opinione, tale da trascendere quello dei soggetti coinvolti e da superare in tal modo eventuali interessi privati contrapposti; *c*) è infine richiesto che l'informazione venga mantenuta entro i limiti dell'obiettività informativa e non contenga quindi valutazioni o apprezzamenti non continenti o non conformi alla effettiva realtà della vicenda: la notizia deve essere riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti.

4. Ove poi l'articolo riporti il contenuto di una intervista, i criteri esposti si atteggiano in modo parzialmente diverso di quanto si è sopra esposto.

Anzitutto, il limite della « verità » va riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza dei dati forniti dall'intervistato alla verità fenomenica, ma al fatto che l'intervista si sia effettivamente svolta e che concetti o parole riportate dal giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto comunicato dalla persona intervistata.

Quando poi il « fatto-intervista » consista in valutazioni o giudizi esternati da personaggi pubblici, si profilano ulteriori prospettive sulla verità della notizia fornita, in connessione con gli altri due limiti precedentemente indicati (interesse alla conoscenza da parte della pubblica opinione e continenza delle espressioni adoperate).

Il giornalista è tenuto in tal caso al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate dall'intervistato anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile della vicenda esposta, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato.

Pertanto, non solo è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella sua integralità, quanto deve rimanere per così dire « neutrale » dinanzi alla pur libera esternazione del soggetto interrogato. Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione della altrui reputazione, non può non assumere la responsabilità di quanto pronunciato, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica. Nel caso in cui venga ravvisata la non punibilità dell'intervistato per esercizio di quest'ultimo diritto, è del tutto conseguenziale l'estensione dell'esimente anche al giornalista. Qualora invece venga esclusa la scriminante per l'intervistato, nulla esclude che il giornalista possa a propria volta invocare il diritto di cronaca.

Sotto il profilo dell'interesse generale alla conoscenza dell'intervista, si richiede poi che l'intervista coinvolga « personaggi pubblici » (in veste di intervistato non meno che in quella di soggetto attinto dai giudizi diffamatori), nell'ambito di un dibattito provocato dalle esternazioni di uno di essi. La diffusione dell'intervista risponde perfettamente in tal caso alla funzione formativa della stampa e soddisfa correttamente l'esigenza di approfondire la conoscenza di soggetti (si ripete, intervistato non meno che

persona interessata dal giudizio critico) agli apici della vita politica, culturale o economica del paese, attraverso le modalità delle loro espressioni verbali.

Quanto infine al requisito della continenza, esso esige che il giornalista si ponga in posizione di « testimone » obiettivo di quanto è stato detto, limitandosi a sintetizzare nel titolo il contenuto critico dell'intervista, a spendere semplici espressioni volte a presentare l'intervistato ed a porre quesiti strettamente funzionali alla manifestazione della sua opinione (cfr. Cass. pen. 14/12/99, n. 2144).

5. Stima il giudicante che l'articolo pubblicato dai convenuti non sia conforme ai parametri indicati.

Ha lamentato l'istante che nell'articolo in esame (che riporta il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dall'avv. Marazzita sul caso Sisde e sulle somme di denaro che si è detto essere state corrisposte dai servizi segreti ad alcuni ministri dell'interno; articolo comparso con i seguenti titoli: « È vero sono il regista del caso Sisde — l'avvocato Marazzita: è Argiroffi il senatore poi accusato di prendere soldi dai servizi — in questi giorni mi è capitato di tutto, anche uno strano messaggio di Parisi. Sono vanitoso e da giovane mi presentavo come il legale italiano di Sartre. Dicono che Craxi ed Andreotti sono i miei burattinai, ma è una sciocchezza »), si è riferito tra l'altro: « ... Certo il fatto che Mancino prendesse cento milioni al mese è probabilmente in sintonia con il personaggio... ».

6. Ora, tale essendo il contesto di riferimento, non vi è chi non veda come non siano stati osservati da parte dei convenuti quegli indispensabili canoni di esattezza ed obiettività che debbono necessariamente informare l'attività di stampa, soprattutto quando tale attività viene in contrasto con le esigenze di tutela della onorabilità personale.

Ed infatti, anche dando per pacifici i requisiti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) (rilevanza pubblica della notizia e continenza delle espressioni adoperate), è evidente che difetta in modo palese nella specie il requisito di cui alla lettera *a*), relativo alla verità o quanto meno alla attendibilità e verosimiglianza della notizia fornita (e ciò anche a prescindere dalle considerazioni già fatte più sopra sulla effettiva riferibilità delle espressioni riportate nell'articolo alla persona dell'intervistato).

Come si è già avuto modo di rilevare in altra sede (cfr. Tribunale di Roma, 30/6/99, n. 13015, giud. Sciascia, in causa Mancino c. ASCA S.p.a.), le circostanze relative alla pretesa consegna di somme di denaro al ministro dell'interno Mancino da parte dei servizi segreti non trovano riscontro in alcuna risultanza processuale e sono state del resto ripetutamente smentite anche dai magistrati inquirenti dell'epoca. Si è già detto, nella sentenza sopra citata, che « ... dalla lettura delle dichiarazioni rese ai magistrati inquirenti da Galati Antonio (ed inoltre da quelle rese in precedenza da Broccoletti Maurizio e Malpica Riccardo), che dovrebbero costituire la base fondamentale del dato informativo fornito, non risulta in alcun modo confermato il preteso coinvolgimento dell'attore — all'epoca Ministro dell'Interno — nelle note vicende relative al c.d. scandalo dei fondi neri del Sisde. Non risulta infatti che il Galati abbia mai menzionato in tale sede il nome del Ministro Mancino, mentre si è solo limitato a riferire di una prassi corrente all'interno del Servizio, in periodo antecedente alla sua gestione, di predisporre una busta con somma di 100

milioni da consegnare al Ministro dell'Interno in carica; prassi riferitagli da altri, sulla quale peraltro non ha aggiunto alcun preciso riferimento temporale che possa in qualche modo ricollegarla alla persona dell'istante. Analoghe dichiarazioni risultano rese da Broccoletti Maurizio, mentre Malpica Riccardo prima riferisce che nulla può dire ''sulle somme eventualmente date al Ministro Mancino, in quanto in quel periodo non era più al Sisde'' e poi esclude che i ministri dell'Interno succedutisi al Ministro Scalfaro abbiano mai ricevuto la somma indicata. Né si può sostenere che le accuse rivolte al Mancino trovino riscontro nella documentazione fornita dal Galati ed esaminata dai magistrati inquirenti, dato che, anche in tal caso, mancano sufficienti ed idonei riscontri al riguardo ».

I rilievi già svolti nella sentenza citata (cfr. Tribunale di Roma, 30/6/99, n. 13015, giud. Sciascia, in causa Mancino c. ASCA S.p.a.) possono essere richiamati anche in questa sede, non essendo stati del resto forniti ulteriori elementi di valutazione istruttoria da parte dei convenuti, ai quali spettava ovviamente ogni onere di prova e di allegazione.

Si ritiene pertanto che la richiesta di risarcimento meriti seguito.

7. Compete in particolare all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale, previsto dalla legge (art. 2050 c.c. e 185 c.p.) quando il fatto illecito costituisce reato. Siccome, però, tale tipo di pregiudizio sfugge, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, esso va congruamente determinato facendo uso di criteri di carattere equitativo, pur ancorati a parametri razionali, che possono essere in concreto individuati sia in base alla gravità ed all'estensione della diffamazione, sia con riferimento alla personalità dell'offeso, nonché alla qualità del veicolo d'informazione (Cass. 84/5259, 75/227, 77/2203, 78/3114).

In tale quadro, deve essere in particolare considerato: *a*) l'ampio spettro di diffusione del quotidiano Il Corriere della Sera (derivante dai dati notori relativi alla sua tiratura, e da quelli concernenti la generale circolazione delle copie vendute); *b*) la collocazione e l'ampiezza tipografica che si è voluto dare alla notizia; *c*) la particolare gravità dell'addebito mosso alla parte lesa.

Sulla base dei parametri elencati, ed eseguendo un opportuno bilanciamento tra gli elementi raccolti, si ritiene che possa essere liquidato in via equitativa all'attore un risarcimento che appare giusto determinare nella somma di lire 50.000.000.

Si avverte che tale somma è stabilita all'attualità ed è quindi produttiva di interessi in misura legale dalla presente pronuncia.

Non va invece accolta la richiesta di pubblicazione della sentenza, attesa la sostanziale inutilità di tale strumento accessorio di risarcimento, per il lungo tempo ormai trascorso dalla diffamazione, e tenuto conto che ogni forma di pregiudizio è stata già congruamente valutata in via pecuniaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti R.C.S. Editori S.p.a. Mieli Paolo e Merlo Francesco, in via solidale. Vi sono giusti motivi per compensarle nei confronti del convenuto Marazzita Antonino.

P.Q.M. — Il Giudice, pronunziando sulla domanda proposta da Mancino Nicola nei confronti di Marazzita Antonino, R.C.S. Editori S.p.a. Mieli Paolo e Merlo Francesco, così decide:

a) rigetta la domanda nei confronti di Marazzita Antonino;

b) condanna R.C.S. Editori S.p.a. Mieli Paolo e Merlo Francesco, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 50.000.000, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;

c) condanna i citati convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive lire 15.350.000 (di cui lire 1.050.000 per spese, lire 3.000.000 per competenze, lire 10.000.000 per onorari e lire 1.300.000 per spese generali);

d) compensa interamente le spese tra l'attore ed il convenuto Marazzita Antonino.